

Bird & Bird

# **TUTELA DI DOP E IGP NEL SETTORE AGROALIMENTARE, ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

Caratteristiche delle DOP e IGP e il loro regime di tutela secondo le previsioni della normativa italiana e i più recenti orientamenti giurisprudenziali italiani ed europei

# Cosa sono le indicazioni geografiche?



DOP DENOMINAZIONE DI ORIGINE  
PROTETTA

IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA  
PROTETTA

STG – SPECIALITÀ TRADIZIONALE  
GARANTITA

*identifica un prodotto...*

- ✓ Originario di un **determinato luogo**;
- ✓ Le cui qualità / caratteristiche sono dovute **essenzialmente** o **esclusivamente** ad un particolare **ambiente geografico** e ai suoi **fattori naturali e umani** intrinseci;
- ✓ le cui fasi di produzione si svolgono nella **zona geografica delimitata**.


- ✓ Originario di un **determinato luogo**;
- ✓ alla cui origine geografica sono **essenzialmente** attribuibili una data **qualità**, la **notorietà** o **altre caratteristiche**;
- ✓ la cui produzione si svolge, per **almeno una delle sue fasi**, **nella zona geografica delimitata** .

- ✓ ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a **una pratica tradizionale** per tale prodotto o alimento;
- oppure
- ✓ ottenuto da **materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente**.

DOP - DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

STG – SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA



# Fonti normative – Italia

## D. Lgs. 30/2005 - Codice della proprietà industriale

### Art. 29 - Oggetto della tutela

*Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che*

- ✓ *identificano **un paese, una regione o una località**,*
- ✓ *quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e*
- ✓ *le cui **qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine**, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.*

# Fonti normative – Italia

## D. Lgs. 30/2005 - Codice della proprietà industriale

### Art. 30 - Tutela

*...è vietato, quando sia idoneo ad **ingannare il pubblico** o quando comporti uno **sfruttamento indebito della reputazione** della denominazione protetta,*

- ✓ ***l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché***
- ✓ ***l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.***

*La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.*

# Fonti normative – Unione Europea

## Reg. UE 1308/2013 (prodotti vitivinicoli)



## Reg. UE 110/2008 (bevande spiritose)



## Reg. UE 1151/2012 (prodotti agricoli e alimentari)



# Fonti normative – Il Disciplinare

- **Ogni indicazione geografica ha un Disciplinare** di riferimento predisposto dal Consorzio
- Il Disciplinare viene depositato al momento della richiesta di tutela dell'IG e può essere modificato
- Il Disciplinare deve essere **rispettato in ogni sua parte** per usare legittimamente il nome protetto (spesso vengono emanate ulteriori linee guida sull'etichettatura e l'uso dei loghi dal Consorzio)
- Il Disciplinare è un documento che descrive:
  - Le caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche dei prodotti;
  - La zona geografica di riferimento ed il legame con essa;
  - Il metodo di ottenimento dei prodotti (regole di coltivazione, trasformazione, produzione, etc.)
  - Regole per imballaggio ed etichettatura dei prodotti;
  - Struttura di controllo.
- **Un uso del nome protetto contrario al Disciplinare costituisce violazione della normativa** a tutela delle indicazioni geografiche

Es: [Disciplinare Prosecco 2020](#)

# Fonti normative – Il Disciplinare

Ai sensi dell'Art. 7 Reg. 1151/2012, una IG deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

- **nome da proteggere** come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto;
- **descrizione del prodotto**, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- la definizione della **zona geografica delimitata** e gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona;
- la descrizione del **metodo di ottenimento** del prodotto e le informazioni sul confezionamento;
- gli elementi che stabiliscono (i) il **legame** tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico (ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- il nome e l'indirizzo delle **autorità** o, se disponibili, delle autorità che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
- qualsiasi regola specifica per **l'etichettatura** del prodotto in questione.

# Fonti normative – Unione Europea

## Art. 103 Reg. UE 1308/2013

- Speculare per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari
- Recentemente oggetto di riforma da parte del **Regolamento (UE) 2021/2017** che ne ha **ampliato l'ambito di applicazione** (in vigore da dicembre 2021)

1. *Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.*

# Fonti normative – Unione Europea

## Art. 103 Reg. UE 1308/2013

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) **qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto** della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:

i) per **prodotti comparabili non conformi** al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) **nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svingorisca la notorietà** di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

b) **qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione**, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;

c) **qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) **qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore** sulla vera origine del prodotto.

# Fonti normative – Unione Europea

## Art. 103 Reg. UE 1308/2013

*3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.*

*4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:*

*a) ai **prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica** nel territorio doganale dell'Unione; e*

*b) ai prodotti venduti mediante la **vendita a distanza, come il commercio elettronico**.*

*Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta.*

# Fonti normative – Unione Europea


## Art. 103 – Pre riforma

*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.*

*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:*

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;*
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;*
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;*
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.*

*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.*



# Fonti normative – Unione Europea

## Art. 103 – Post riforma

*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.*

*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:*

- a) *qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, **ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti**: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, **indebolisca o svigorisca** la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;*
- b) *qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, **anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti**;*
- c) *qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;*
- d) *qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.*

*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.*

***La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche: a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.***

***Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta***

# Fonti normative – Unione Europea

## Art. 102 Reg. UE 1308/2013

*Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la **registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2**, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è **respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo** la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.*

*I marchi registrati in violazione del primo comma sono **annullati**.*

*Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, del presente regolamento, **un marchio il cui uso violi l'articolo 103, paragrafo 2**, del presente regolamento, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione **anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato** nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva 2015/2436/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

*In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.*

# La riforma del sistema delle indicazioni geografiche

Il 31 marzo 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta di riforma del sistema delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari.

- Il 20.12.21 la Commissione Europea ha pubblicato un studio da cui è emerso che è emerso **che il quadro esistente è efficace e offre un chiaro valore aggiunto dell'UE;**
- Ma sono stati individuati **alcuni limiti nel sistema delle IG** (scarsa conoscenza e comprensione delle indicazioni geografiche da parte dei consumatori in alcuni Stati membri; scarsa applicazione delle norme; etc.)
- L'obiettivo della Commissione è di estendere e di rendere ancor più effettiva la tutela delle IG
- Una tutela più efficace avrà infatti anche **impatti positivi sull'economia** degli Stati Membri e dell'Unione (maggiori fatturati dei produttori, meno contraffazione, più incentivi a registrare IG, effetti positivi in termini di occupazione e turismo enogastronomico, etc.)

# La riforma del sistema delle indicazioni geografiche

## I pilastri della riforma

- **procedura di registrazione abbreviata e semplificata:** unica procedura semplificata di registrazione delle indicazioni geografiche per i richiedenti dell'UE e dei paesi terzi; conseguente lasso di tempo più breve tra la presentazione della domanda e la registrazione;
- **maggiore protezione online:** maggiore tutela su internet per vendite su piattaforme di e-commerce e tutela contro la registrazione e l'uso in malafede di nomi di dominio;
- **maggiore sostenibilità:** i produttori potranno valorizzare le loro azioni in materia di sostenibilità sociale, ambientale o economica, stabilendo i relativi requisiti nel disciplinare di produzione;
- **più poteri alle associazioni di produttori:** gli Stati membri dovranno riconoscere le associazioni di produttori di indicazioni geografiche che ne fanno richiesta. Le associazioni riconosciute avranno la facoltà di gestire, rafforzare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche, in particolare grazie all'accesso alle autorità anticontraffazione e doganali di tutti gli Stati membri.
- **maggiore valorizzazione delle STG:** fino ad oggi poco utilizzate

## CRITICHE:

- dare più poteri ai consorzi
- chiarire meglio il concetto di evocazione e di uso della DOP tra gli ingredienti
- specificare cosa si intende per termini generici
- ampliare in generale la tutela

# Le IG dei prodotti artigianali e industriali

Il 13 aprile 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento volta a proteggere, quali IG, anche i prodotti artigianali e industriali

- Finora **nessun meccanismo a livello europeo** per proteggere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali relative a prodotti artigianali e industriali.
- I prodotti a cui fa riferimento la Commissione sono la ceramica, il vetro, l'abbigliamento, i merletti, i gioielli, i mobili, i coltelli, etc.
- La protezione di questi prodotti è già **garantita in alcuni Stati membri** (ad esempio, vetro di Murano) ma non esiste una tutela in ambito comunitario.
- La tutela accordata sarà quella delle indicazioni geografiche.
- La Commissione vuole **supportare i piccoli e medi produttori** nella tutela e valorizzazione dei propri prodotti a livello europeo nonché nella lotta alla contraffazione, anche online.

# Le IG dei prodotti artigianali e industriali

Il 13 aprile 2022 la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento volta a proteggere, quali IG, anche i prodotti artigianali e industriali

- Il Regolamento si applicherà a
  - **"prodotti artigianali"**: prodotti realizzati o totalmente a mano o con l'aiuto di strumenti manuali o anche con mezzi meccanici, quando il contributo manuale diretto è ancora la componente più importante del prodotto finito.
  - **"prodotti industriali"** sono prodotti fabbricati in modo standardizzato, tipicamente su scala di massa e attraverso l'uso di macchine.
- Per beneficiare della protezione delle IG, il prodotto dovrà soddisfare i seguenti requisiti
  - Essere **originario di un luogo**, una regione o un paese specifico;
  - **avere una qualità, una reputazione o altre caratteristiche che sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;**
  - **Avere almeno una fase di produzione** che ha luogo nell'area geografica.

## IPOTESI A

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti:
- i. per **prodotti comparabili** non conformi al disciplinare della denominazione protetta, o
- ii. nella misura in cui tale uso **sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà** di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

### Tipologia di violazione più grave: viene usato l'intero (o parte del) nome protetto



- **Uso diretto** → l'IG è apposta direttamente sul prodotto o sul packaging
- **Uso indiretto** → l'IG è apposta su documentazione pubblicitaria o altri documenti connessi al prodotto
- **Prodotti comparabili** → hanno caratteristiche comuni, quali il metodo di produzione, l'aspetto del prodotto o l'uso delle stesse materie prima e il medesimo target di consumatori
- **Sfruttamento della reputazione** → applicabile anche in caso di prodotti non comparabili
- **Ingredienti** → la tutela si applica anche in caso il prodotto sia usato come ingrediente di altri prodotti trasformati

# Esempi

- Uso del termine "Pistacchio di Bronte" come ingrediente in un gelato che non lo contiene → sfruttamento della reputazione
- Uso del termine "Prosecco" in relazione a candele → sfruttamento della reputazione??
- Uso del termine "Grana Padano" in relazione al Parmigiano Reggiano → prodotti comparabili
- Uso del termine "Mela della Val di Non" in relazione a pere → prodotti comparabili??

Comparabile



Non comparabile



Ingrediente



## **Champagner sorbet** (CGUE C- 393/16)

Affinché l'IG appaia nel nome del prodotto trasformato, il gusto del prodotto deve essere **caratterizzato** dall'ingrediente protetto dall'IG.

→ *Orientamenti della Commissione Europea sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) (2010/C 341/03)*

## IPOTESI B

b) qualsiasi **usurpazione, imitazione o evocazione**, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti

### Tipologia di violazione molto diffusa: viene usato un termine simile o che ricorda il nome protetto

- Tutela sia in relazione a prodotti comparabili che in relazione a prodotti non comparabili
- Oggetto di **numerose pronunce** da parte dell'EUIPO e delle corti dei singoli Stati Membri
- La giurisprudenza maggioritaria garantisce **ampia protezione** alle IG, anche in relazione a prodotti non comparabili (protezione più estesa rispetto al marchio)
- **Cosa significa evocazione?**
- **L'immagine che scatta direttamente nella mente del consumatore** davanti al termine utilizzato in relazione a un prodotto è quella del prodotto la cui indicazione geografica è protetta criterio di evocazione dell'immagine
- **Non è necessario il rischio di confusione**: basta che il consumatore stabilisca un **legame chiaro e diretto** tra il termine utilizzato per designare il prodotto e il prodotto la cui denominazione è protetta
- L'evocazione **non deve essere volontaria**: non è necessario dimostrare che l'operatore economico abbia voluto evocare la denominazione protetta

# Esempi

## 1) Parziale uso del nome protetto

- Crea somiglianza fonetica e visiva
- IG composite (Parmigiano Reggiano) → la protezione si estende a ogni singolo elemento


Gorgonzola vs. Cambozola (CGUE C-87/97); Calvados vs. Verlados (CGUE C-75/15); **Parmigiano Reggiano** vs. **Parmesan** (ECJ - C-132/05)



# Esempi

## 2) Uso di parole evocative, anche in assenza del nome protetto

- Uso di termini che rimandano al nome protetto senza citarlo direttamente
- Ad esempio, sono comuni riferimenti costanti all'Italia o al territorio di riferimento
- Spesso usato per aggirare la norma



(Scotch Whiskey vs. Glen Buchenbach – CGUE Case C-44/17)

La Scotch Whisky Association ha contestato l'uso evocativo - per distinguere un whisky tedesco - del termine "*Glen*" (a causa del suo ampio uso in Scozia al posto del termine "*valley*" e, in particolare, come elemento del marchio nei nomi di Scotch Whisky)



"*Glen*" non è incluso nel nome registrato "Scotch Whisky" né ha alcuna somiglianza fonetica o visiva con esso

Tuttavia la CGUE ha affermato che l'evocazione debba essere valutata anche considerando la **somiglianza concettuale** con il nome protetto

# Esempi

## 3) Meri simboli o elementi figurativi che richiamano l'IG

- Uso di sole immagini o simboli che rimandano al nome protetto senza citarlo direttamente
- Anche in questo caso, sono comuni riferimenti costanti all'Italia o al territorio di riferimento (bandiera, immagini del luogo o dei prodotti, etc.)



(Queso Manchego vs Adarga de Oro CGUE C-614/17)

Immagini di paesaggi con pecore e mulini a vento che, insieme a uno scudo e al cavallo, ricordano Don Chisciotte e, attraverso di lui, la regione spagnola in cui è prodotto il formaggio DOP Queso Manchego e quindi la DOP in sè.

# Esempi

## 4) Indipendentemente dal fatto che il segno è usato in relazione a un prodotto comparabile e non: protezione estesa anche ai servizi

- Pur essendoci decisioni (più risalenti contrarie), la tendenza delle corti è quella di **estendere al massimo la protezione**
- Le corti italiane hanno adottato interpretazioni restrittive in materia di servizi/prodotti non comparabili in passato



(Champagne vs. Champanillo – CGUE C-783/19)

La corte ha affermato che la protezione di una IG deve garantire un alto grado di protezione. Pertanto, deve essere **estesa anche ai servizi**.


Il fattore decisivo è se il consumatore è indotto da un nome contestato a fare un'associazione mentale immediata con il prodotto coperto dalla DOP.

## IPOTESI C e D

c) qualsiasi altra **indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra **pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.**

Packaging – materiale pubblicitario (lett. C) – Prosecco vs Progrigio (Tribunale di Venezia, 6 luglio 2017)



Forma e/o aspetto del prodotto (lett. D) – Morbier (CGUE C-490/19)



Tenuto conto del carattere indeterminato dell'espressione "qualsiasi altra pratica", **la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto coperto da una denominazione registrata può rientrare nell'ambito di applicazione di tali disposizioni senza che tale denominazione figuri né sul prodotto in questione né sulla sua confezione.** Ciò si verifica quando tale riproduzione è **tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto in questione.**

# Thank you



*Rita Tardiolo*

Counsel

[rita.tardiolo@twobirds.com](mailto:rita.tardiolo@twobirds.com)

Studio Legale Bird & Bird  
Via Borgogna, 8  
20122 Milan  
Italy

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai • Dusseldorf  
• Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris  
• Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.